



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015**

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria Determinazione n.206 dell'11/08/2009 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Bonifica e sistemazione ambientale di area in località Torre Mileto" 1° stralcio e successiva n. 216 del 10/09/2009 di riapprovazione del medesimo intervento;

VISTA la propria Determinazione n.225 del 25.09.2009 con cui è stato dato avvio al procedimento espropriativo con dichiarazione dell'opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2000 e s.m.i.;

RILEVATO pertanto che i termini, resi anche in forma implicita disposti nell'atto amministrativo di cui ai punti precedenti, non sono decaduti;

DATO A-n-o, che sulla base del Piano particellare di esproprio approvato in uno con il progetto è stato emesso il Decreto di occupazione in via d'urgenza n. 5 del 04/11/2009 e in data 09/12/2009, si è proceduto all'immissione in possesso e alla contestuale redazione del verbale di consistenza delle aree, corrispondenti all'intera superficie dette particelle originarie 384 e 124 del Fg 1, rosi previsto in progetto, nel presupposto del completamento dell'intervento con il 2° stralcio interessante l'intera superficie;

DATO ATTO dell'avvenuta notifica nelle forme degli atti processuali civili, degli atti dell'avvio del procedimento per l'occupazione delle aree, ex art. 22bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i., (Decreto di occupazione in via d'urgenza contenente altresì la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello stesso D.P.R. ed Avviso di esecuzione, nei confronti della ditta catastale risultante proprietaria;

DATO ATTO che nei termini di legge non è pervenuta l'accettazione dell'indennità provvisoria offerta, né risulta pervenuta istanza per l'applicazione dell'art.21 comma 2 e ss. del T.U.;

VISTO che in seguito alla conclusione dei lavori ed alla non confermata possibilità di completamento degli stessi con il 2' stralcio, si è ritenuto di procedere alla rettifica al Piano particellare originario allegato al progetto, mediante riduzione delle superfici da espropriare a quelle effettivamente occorse per i lavori:

VISTO che in base alle risultanze del tipo di frazionamento redatto, depositato al Comune in data 06/11/2014 ed approvato dall'Ufficio del Territorio di Foggia in data 12/11/2014 prot. 281150, le particelle

da espropriare in via definitiva sono le seguenti:

- Part. 642 (ex 124) di mq. 187 - Classe "Pascolo affiorato"
- Part. 644 (ex 384) di mq. 2734 - Classe "Pascolo"

CONSIDERATO che l'occupazione si è comunque protratta per tutto il periodo dalla data di immissione in possesso - 09/11/2009 e sino alla data del Decreto di esproprio, e comunque per anni 5, mentre l'indennità stessa di esproprio è stata commisurata all'effettiva superficie utilizzata per i lavori, giusta tipo di frazionamento sopra menzionato, rapportata più favorevolmente all'ultimo VAM in vigore per la provincia di Foggia, risalente all'anno 2012, secondo le ultime classi catastali risultanti in seguito al frazionamento e precisamente "pascolo arborato" per la part. 642 e "pascolo" per la part. 44;

CHE con Determina n. 12 del 17/11/2014 si è inoltre disposto di procedere al deposito presso la Cassa Depositi e prestiti dell'indennità provvisoria come rideterminata, in favore della ditta catastale risultante proprietaria che, dopo le verifiche effettuate, risulta essere:

- Sant'Elia Agroturismo S.r.l. - C.F. 03428590636, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, 270;

VISTE le aperture di deposito definitivo presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Foggia n. 1249827 per la part. 642 e n. 1249826 per la part. 644, delle somme spettanti a titolo di indennità di esproprio e di occupazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento determina il trasferimento definitivo della proprietà delle suddette particelle come sopra specificato, verso questa Autorità espropriante Comune di San Nicandro Garganico con sede in Via Nino Rota, c.f. 84001770712 e che l'effetto traslativo della proprietà è subordinato alla duplice condizione sospensiva che il presente Decreto definitivo sia eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del beneficiario dell'esproprio, e notificato al proprietario come per legge, ai sensi del primo comma Art.24 D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il provvedimento deve essere inoltre trascritto e volturato presso l'ufficio dei Registri immobiliari ai sensi del comma quarto dell'art.23 del D.P.R. 327/2001;

DECRETA

È disposta in favore del Comune di San Nicandro Garganico con sede in Via Nino Rota, 1 c.f. 84001770712 l'espropriazione definitiva dei terreni ricadenti sul foglio di mappa 1 e distinti alle particelle 642 e 644, come riportate nell'allegato Piano particellare di esproprio esecutivo.

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione. notificazione o piena coscienza dello stesso.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
Arch. Adelmo Marrocchella